



COMUNE DI CARFIZZI

(Provincia di Crotone)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Tipologia "A" L.R. 18/1999

Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 14/11/2011

Revisioni:

Abrogazioni:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Tipologia del mercato - Merceologie ammesse
- Art. 3 – Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 4 – Assegnazione decennale dei posteggi - Rilascio autorizzazione
- Art. 5 – Partecipazione al bando
- Art. 6 – Contenuti del bando
- Art. 7 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati
- Art. 8 – Riassegnazione dei posteggi
- Art. 9 – Spostamento di posteggio per miglioria o scambio
- Art. 10 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 11 – Descrizione della circolazione interna al mercato
- Art. 12 – Rispetto della normativa igienico-sanitaria
- Art. 13 – Mercati straordinari
- Art. 14 – Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 15 – Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio
- Art. 17 – Norme in materia di funzionamento del mercato
- Art. 18 – Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità
- Art. 19 – Comitato consultivo del mercato
- Art. 20 – Affidamento della gestione di servizi accessori
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 – Canone per l'occupazione del posteggio e modalità di pagamento
- Art. 23 – Mancato pagamento, sospensione e decadenza
- Art. 24 – Norme transitorie
- Art. 25 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato settimanale su aree pubbliche, che si svolge nel Comune di Carfizzi nella giornata di giovedì ed è costituito da **n. 12 posteggi** contrassegnati con i nn. **da 1 a 12** nelle aree individuate nella Tavola planimetrica che, allegata al presente Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Le aree di svolgimento determinate con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento, con facoltà di successiva variazione sempre a mezzo di deliberazione consiliare, hanno le seguenti caratteristiche dimensionali e tipologiche:

— **l'ubicazione:**

Via Immacolata, Via Roma e altre aree come individuate dalla planimetria allegata

— **il numero e il settore merceologico e la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi:**

n.10 posteggi senza distinzione di carattere merceologico

— **l'individuazione dei posteggi riservati agli agricoltori:**

n.2 posteggi riservati agli agricoltori.

Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento, non costituiscono modifiche allo stesso.

La direzione e la vigilanza dei mercati ambulanti sono affidati all'Ufficio Polizia Municipale. A cura del predetto Ufficio sarà tenuto un apposito elenco di tutte le autorizzazioni concesse con l'esatta indicazione dei posteggi assegnati.

Art. 2
Tipologia del mercato - Merceologie ammesse

Il mercato disciplinato dal presente regolamento è ordinario, ai sensi dell'art.3, lettera a), della L.R. 11 giugno 1999, n. 18; sono ammesse tutte le merceologie, nel rispetto della salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari e delle riserve di cui alla delibera di determinazione delle aree.

Art. 3
Giornate ed orari di svolgimento

Il mercato è annuale e si svolge tutte le settimane nella giornata di giovedì, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzarne con apposito provvedimento l'anticipazione o la posticipazione. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.

Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre.

Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Detta ordinanza disciplina, in particolare, l'orario di scarico e approntamento delle strutture di vendita, l'orario di vendita, l'orario di carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato. Entro l'ora di chiusura del mercato e rimozione delle strutture tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere, sempre entro l'orario di chiusura del mercato, all'asporto ed al conferimento dei rifiuti da loro prodotti.

In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, l'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato o autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari di cui verrà comunicato agli operatori, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario dell'anno successivo.

Art. 4

Assegnazione decennale dei posteggi - Rilascio autorizzazione

I posteggi liberi all'interno del mercato, da assegnare con concessione decennale, verranno comunicati alla Regione Calabria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; apposito bando verrà emanato per tale assegnazione.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1999, n. 18, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e, contestualmente, la relativa autorizzazione, a seguito degli esiti del bando di cui sopra, applicando quale criterio di priorità il maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre siano che riferibili ad una unica autorizzazione.

In caso di parità di presenze si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri:

1. maggiore anzianità dell'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
2. maggiore anzianità di attività su area pubblica della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.

Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito del mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

L'assegnazione dei posteggi è comunque effettuata nel rispetto dei settori e/o specializzazioni merceologiche, se determinate.

Art. 5

Partecipazione al bando

Il bando per l'assegnazione viene esposto all'Albo Pretorio del Comune ed è riferito ai posteggi da assegnare, già comunicati alla Regione Calabria al fine della pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Le domande per l'assegnazione, conformi a quanto previsto nel bando di cui al successivo art. 6, devono riguardare un solo posteggio e devono pervenire nei 30 giorni successivi a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (nel caso il trentesimo giorno sia festivo, entro il primo giorno feriale successivo). A tal fine, fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune, nel caso in cui l'istanza sia presentata a mano.

Art. 6

Contenuti del bando

Il bando di cui al precedente art. 5 deve contenere le indicazioni relative:

1. ai posteggi da assegnare, con relative dimensioni ed eventuale limitazione del settore commerciale;
2. al giorno di svolgimento;
3. alle strutture di vendita ammesse o richieste;
4. all'eventuale ammissione di parcheggio del mezzo nel posteggio;
5. ai criteri per la formazione della graduatoria di cui all'art. 4 del Regolamento Comunale.
6. al canone ed alle tasse relative alla concessione del posteggio

Al bando sarà allegato il modulo della domanda di partecipazione.

Art. 7

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario di posteggio che, entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza, non sia presente nel giorno di svolgimento del mercato è considerato assente e, conseguentemente, il relativo posteggio non occupato viene assegnato giornalmente ad altro operatore. I posteggi destinati agli agricoltori vengono giornalmente assegnati esclusivamente ad altri agricoltori.

In coincidenza con l'orario previsto per lo scarico e approntamento delle strutture di vendita hanno luogo, nel mercato settimanale, le operazioni di controllo dei commercianti presenti (spunta) sono svolte ad opera della Polizia locale, che provvede a

- a) prendere nota delle assenze degli ambulanti titolari di concessione di posteggio, ivi comprese quelle che si verifichino dopo l'effettuazione delle operazioni di spunta;
- b) assegnare, in via provvisoria, i posti rimasti disponibili ad altri ambulanti presenti;
- c) far eseguire tutte le disposizioni che disciplinano il mercato ed il rispetto delle leggi.

Ai ritardatari viene negata la presenza e l'accesso nel mercato perdendo così per la giornata il diritto al posteggio a loro assegnato senza alcun rimborso della tassa pagata per l'occupazione di suolo pubblico. I ritardatari possono occupare gli eventuali posteggi ancora liberi dopo l'assegnazione dei posti agli ambulanti occasionali.

Vengono altresì giornalmente assegnati anche i posteggi per i quali non è stata rilasciata concessione ai sensi degli artt. 4 e 7 del presente regolamento.

Le assegnazioni giornaliere dei posteggi vengono concesse agli operatori muniti di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, ex D. Lgs. 114/98, art. 28, comma 1, lett. a) e b), applicando quale priorità il maggior numero di presenze nel mercato stesso, purché riferito ad una unica autorizzazione e, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa, requisito che il richiedente deve dichiarare con autocertificazione.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

1. sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita;
2. già concessionari di due posteggi nell'ambito del mercato, anche se titolari di altra autorizzazione;
3. che non abbiano effettuato, entro i termini previsti, il pagamento delle somme dovute per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti.

Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:

1. non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
2. se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

Nelle assegnazioni temporanee deve essere garantito il rispetto delle riserve dei settori commerciali; in caso di esaurimento della graduatoria relativa al settore nel cui ambito si trovano i posteggi temporaneamente non occupati, gli stessi possono essere assegnati ad operatori utilmente collocati nella graduatoria relativa all'altro settore, purché sia garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le assegnazioni giornaliere agli agricoltori avvengono applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

1. maggior numero di presenze maturate nel mercato;
2. maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, da documentarsi con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 01-01-2012, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 gennaio di ogni anno, a partire dal 30 gennaio 2014, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio non accetti il posteggio disponibile, non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, salvo cause di comprovata forza maggiore, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti.

Art. 8

Riassegnazione dei posteggi

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato in altra sede;
- b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi.

Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito del mercato, sulla base delle graduatorie dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15.

Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

Art. 9

Spostamenti di posteggio per miglioria o scambio

Prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi, il Comune provvede agli spostamenti di posteggio (cd. miglorie).

Nel periodo dall'1 al 31 ottobre di ogni anno, il Comune espone l'elenco dei posteggi liberi, per la cui assegnazione gli operatori già concessionari di posteggio nel mercato stesso possono presentare domanda di migloria, nel rispetto dei settori merceologici, entro il successivo 30 novembre.

Le suddette domande, nel rispetto della vigente normativa sul bollo, vengono esaminate entro il 31 dicembre ed accolte fino ad esaurimento dei posteggi liberi, secondo le priorità della graduatoria di cui al successivo art. 15.

Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori merceologici.

E' ammesso lo scambio consensuale di posteggi, nel rispetto dei settori merceologici.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 10

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato o, comunque, nello spazio risultante nella planimetria del mercato per lo specifico posteggio.

Rispetto all'orario del mercato determinato dall'ordinanza sindacale, ogni operatore non può occupare il posteggio di cui è assegnatario prima di un'ora dall'inizio del mercato; all'ora stabilita per l'inizio il posteggio deve essere già occupato dall'assegnatario.

Ciascun operatore non può sgombrare il posteggio prima di un'ora da quella indicata come chiusura del mercato, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombro.

Art. 11

Descrizione della circolazione interna al mercato

Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli assegnatari di cui all'art. 7 del presente regolamento (limitatamente alle operazioni di scarico), nonché nei casi di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato, purchè all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Art. 12

Rispetto della normativa igienico-sanitaria

Devono essere rispettate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dalle norme vigenti in materia.

Il rispetto delle norme igienico-sanitarie a cui sono tenuti gli operatori assegnatari di posteggio deve essere garantito anche in relazione alla concessione giornaliera dei posteggi.

Art. 13
 Mercati straordinari

L'amministrazione Comunale con delibera della giunta municipale può istituire occasionalmente un mercato straordinario nella stessa area mercatale, in giornate diverse da quelle di normale svolgimento.

La partecipazione al mercato straordinario è soggetta alle norme del presente Regolamento se ed in quanto applicabili, ad eccezione di quanto previsto circa il conteggio delle presenze, che non vengono considerate. Sono ammessi gli "spuntasti", la cui presenza non modifica la "graduatoria".

Per tali mercati può essere previsto un orario di svolgimento diverso da quello abituale; può essere anche prevista la possibilità di spostamento dei posteggi, in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area, al fine di ottenere quanto più possibile contiguità dei banchi e migliore organicità dei percorsi del mercato.

Art. 14
 Gestione del registro delle presenze maturate

Presso i competenti Servizi comunali sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e delle rispettive dimensioni;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa ed alla data di assegnazione;
- c) le graduatorie dei titolari di posteggio, formulate applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:
 - ♦ maggiore anzianità dell'attività nel mercato, ricavabile dalla data di concessione di posteggio, propria o dei danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - ♦ in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione;
 - ♦ in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di attività su area pubblica della ditta concessionaria del posteggio, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- d) le graduatorie dei non assegnatari di posteggio, formulate in base a:
 - ♦ maggiore numero di presenze maturate nel mercato (riferite ad un'unica autorizzazione);
 - ♦ in caso di parità di presenze, maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Al fine di salvaguardare il rispetto dei settori merceologici, gli operatori del mercato sono ordinati secondo distinte graduatorie per il settore alimentare e per quello non alimentare.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria la presenza dell'operatore (nel caso di società, del legale rappresentante o di un socio), oppure di dipendenti e/o di collaboratori familiari, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Art. 15
 Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo, non si considerano:

1. le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
2. le assenze maturate sui mercati straordinari;
3. le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

In caso di ferie, l'esercente dovrà comunicare il previsto periodo di assenza, in via anticipata, all'Ufficio Polizia Municipale. In mancanza di detta comunicazione, le assenze si considerano ingiustificate.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante; a quest'ultimo possono essere imputate le assenze soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 16

Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

L'autorizzazione e, conseguentemente, la relativa concessione del posteggio sono revocate:

- ◆ a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998;
- ◆ per mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo di tempo, per anno solare, superiore complessivamente a quattro mesi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentati;
- ◆ nel caso in cui il titolare incorra in violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
- ◆ qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga non superiore a mesi sei, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità;
- ◆ per cessioni a soggetti ed aziende terzi che non ne abbiano titolo.

La concessione di posteggio è revocata:

- ◆ per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio, tenendo conto delle indicazioni dello stesso, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati o non contemplati nel bando per l'assegnazione decennale, qualora in essere;

- nell'ambito dell'area di mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

L'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.

- nelle ipotesi previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

E' fatto espresso divieto di maggiore occupazione di suolo pubblico. Il concessionario non può effettuare occupazioni del suolo pubblico eccedenti le misure allo stesso assegnate. A carico di chi viola la disposizione del presente articolo vengono applicate le sanzioni di legge. Resta salva la facoltà di sospendere la concessione fino ad un mese e, nei casi di maggiore gravità o recidiva, di revocarla, previa notifica del provvedimento al trasgressore.

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocate o sospese per motivi di pubblico interesse o utilità e sicurezza pubblica. Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare, in ogni momento, la concessione del posteggio, la medesima è dichiarata decaduta in caso di mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico all'interno del mercato, istituito e disciplinato dall'art.22 del presente regolamento, nonché della TARSU nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

La concessione del posteggio è revocata per gravi violazioni delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 17

Norme in materia di funzionamento del mercato

Gli operatori sono obbligati:

- ♦ ad esporre il prezzo della merce posta in vendita;
- ♦ ad esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
- ♦ a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita e dopo averne ridotto al minimo il volume, a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e a depositarli negli appositi contenitori, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili".

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito; è vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente segnato. Non si possono occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed oggetti da arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito dello spazio assegnato.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività, è consentito, rispettando limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni, per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

E' vietato l'uso dei generatori di corrente, delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, di impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Qualora vi sia coincidenza nello svolgimento di mercati e fiere interessanti la stessa area, si considera disposta la soppressione del mercato.

Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

Al servizio di vigilanza provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale.

Art. 18

Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempreché venga rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 12/1999.

A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata domanda di voltura al Comune, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita ai danti causa.

In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o di cedere l'azienda a terzi.

Art. 19
Comitato consultivo del mercato

Al fine di collaborare con l'Amministrazione comunale e di vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento, è previsto il Comitato Consultivo del Mercato, composto da:

- ◆ Sindaco o suo delegato, che la presiede
- ◆ n. 1 rappresentante -Commercianti
- ◆ n. 1 rappresentante degli agricoltori
- ◆ n. 2 rappresentanti degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato.

Il Comitato consultivo esercita le proprie funzioni formulando pareri e proposte su:

- ◆ iniziative di valorizzazione del mercato, sotto il profilo della qualità, della promozione, delle iniziative speciali;
- ◆ calendario delle edizioni straordinarie del mercato;
- ◆ andamento del mercato;
- ◆ tariffe.

Può altresì essere convocato per discutere di ogni altra questione inerente il mercato.

Art. 20
Affidamento della gestione di servizi accessori

La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni direttamente svolte dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione del mercato possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad una forma associativa di operatori, che si costituisca tra i componenti l'organico del mercato, con una quota di associati non inferiore al 60% degli ammessi, o a consorzi di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio nel mercato, o ad altra associazione riconosciuta dall'Amministrazione Comunale.

Tale forma associativa dovrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto, che adotterà criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.

Art. 21
Sanzioni

Ad ogni violazione del presente Regolamento non prevista da altre norme di legge è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.22
Canone per l'occupazione del posteggio all'interno del mercato settimanale e modalità di pagamento

E' istituito il canone di occupazione del posteggio e l'occupazione di suolo pubblico all'interno del mercato settimanale; coloro che usufruiscono di un posteggio nell'ambito dei mercati che si svolgono nel Comune sono soggetti al pagamento di tale canone .

La riscossione del canone di occupazione del posteggio e l'occupazione di suolo pubblico all'interno del mercato settimanale avviene nel modo seguente:

i concessionari di posteggi devono corrispondere l'importo annuale, ovvero quello giornaliero per il caso degli "spuntisti", stabilito con delibera di Giunta ed aggiornato annualmente in due rate semestrali mediante pagamento sul c.c.p. intestato all'Ufficio di Polizia Municipale; dette rate devono essere versate nel mese di gennaio e luglio; le assenze effettuate non danno diritto al rimborso delle quote versate.

Tale canone comprende ed assorbe il canone di occupazione del suolo pubblico sulle aree mercatali e sulle aree di commercio su posteggio individuato e ricomprende: la tassa per l'occupazione del suolo pubblico ovvero il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con riferimento al mercato o all'area extramercatale occupata ed alla merceologia, per cui il posteggio è concesso.

Con specifici atti della Giunta comunale è determinata l'entità del canone, in relazione ad ogni anno. In mancanza della deliberazione di aggiornamento annuale del canone, l'Ufficio competente provvederà annualmente ad aggiornare il canone secondo l'indice di rivalutazione ISTAT.

Oltre al canone di occupazione del posteggio attrezzato, il concessionario è tenuto al pagamento della tariffa raccolta rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento per l'applicazione di tale tariffa e nella misura determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione ed in proporzione della quantità di raccolta differenziata attuata presso i mercati, considerando l'occupazione di area sul mercato nonché eventuali relative pertinenze funzionali all'attività commerciale sul mercato stesso.

Il mancato pagamento del canone e/o della tariffa di cui al comma 3 del presente articolo, dovuti per gli anni precedenti, costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone di occupazione del posteggio e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dal Comune per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.

Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato, esibendo agli organi di vigilanza la documentazione dell'avvenuto pagamento.

Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio.

Il regolare pagamento del canone di occupazione e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, migliorie ed accorpamenti.

Art.23

Mancato pagamento, sospensione e decadenza

Il mancato pagamento canoni e dei tributi e locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto ed in caso di mancata regolarizzazione la decadenza dalla concessione; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

Art.24

Norme transitorie

Ai fini della prima assegnazione dei posteggi il Comune darà pubblico avviso agli operatori commerciali interessati alla concessione degli stessi posteggi mediante la pubblicazione del bando.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori commerciali che hanno regolarmente occupato i posteggi nell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/99.

Agli operatori di cui al precedente comma, l'assegnazione in concessione del posteggio avverrà direttamente, previo riconoscimento del diritto acquisito mediante deliberazione della Giunta Comunale ed a condizione che:

- Siano disposti a stipulare contratto di concessione in forma pubblica amministrativa;
- Siano disposti a versare tutti gli eventuali canoni pregressi;
- Richiedano la prescritta autorizzazione amministrativa per la tipologia di attività.

Art.25
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1 dicembre 2011.

L'istituto canone per l'occupazione del posteggio all'interno del mercato settimanale potrà essere riscosso a decorrere dal 1 gennaio 2012 e dalla stessa data avranno decorrenza le nuove concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
